

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

per il Sig. **Marco Berti**, [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato ex l. 12 novembre 2011, n. 183 da e presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

- ricorrente -

CONTRO

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore (C.F.80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma, via dei Portoghesi n. 12;**
2. **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80188230587), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;**
3. **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80415740580), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;**
4. **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato;**
5. **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato;**

**- Amministrazioni resistenti tutte domiciliate per legge presso l'Avvocatura
Generale dello Stato presso l'indirizzo pec: presso l'indirizzo pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

E NEI CONFRONTI

degli eventuali controinteressati non noti, da individuarsi nei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito che sarà pubblicata nella procedura concorsuale per cui è causa e per la quale impugnazione ci ri;

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

dei seguenti atti:

1. del giudizio e/o della valutazione della prova scritta del concorso di cui al D.D. n. 2939/2025, (DOC. 6) sostenuta dal ricorrente in data 1° dicembre 2025, punteggio per come anche comunicato con nota di convocazione alla prova orale (DOC. 10), nella parte in cui ha attribuito al Dott. Marco Berti il punteggio di 72/100, anziché 74/100, per le ragioni esposte in narrativa;
2. del verbale della Commissione giudicatrice, non conosciuto, con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione della prova scritta e sono stati individuati i quesiti da somministrare, ivi compreso il quesito n. 44, nonché della presupposta griglia di correzione che ha indicato come esatta la risposta (a) al predetto quesito;
3. il verbale della commissione giudicatrice relativo alla correzione della prova scritta - non conosciuto - atto che per primo ha recepito e formalizzato il punteggio illegittimo in cui la Commissione giudicatrice ha formalizzato il punteggio attribuito secondo quanto prevedono le "Istruzioni candidati" (doc. 4) che specificano che al termine della prova, dopo la correzione automatica, il punteggio viene visualizzato e viene prodotto un *"elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d'aula"* (cfr. DOC. 4 istruzioni candidati) .

4. per quanto occorrer possa del Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025 (DOC. 1), recante il bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui richiama e fa proprie le modalità di formulazione e valutazione delle prove disciplinate dal D.M. n. 205/2023;
5. per quanto occorrer possa del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (DOC. 3), ed in particolare dell'art. 9, nella parte in cui affida la redazione dei quesiti a livello nazionale, ove interpretato nel senso di consentire la somministrazione di quesiti ambigui o con risposte errate;
6. della comunicazione di convocazione alla prova orale del 19 febbraio 2026 (DOC. 10), nella parte in cui si fonda sul punteggio illegittimamente attribuito di 72/100;
7. **con riserva di motivi aggiunti**, della futura graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso A021 (Geografia) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non collocherà il ricorrente con il punteggio rettificato di 74/100 per la prova scritta;
8. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

**PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,
DEL DIRITTO**

del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di "74" nella prova scritta del concorso per cui trattasi

PREMESSO IN FATTO

Il Dott. Marco Berti, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025 (d'ora in avanti "Bando"), per la classe di concorso A021 – Geografia, nella regione Emilia-Romagna (**DOC. 1**).

Il Bando, all'art. 6, disciplina la prova scritta, computer-based, composta da cinquanta quesiti a risposta multipla. L'art. 8, comma 2, del medesimo Bando stabilisce che la

prova scritta s'intende superata con un punteggio minimo di 70/100 e che sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono tale punteggio minimo.

In data 1° dicembre 2025, il ricorrente ha sostenuto la prova scritta, come da calendario pubblicato con Avviso prot. n. 213231 del 5 novembre 2025 (**DOC. 5**) e secondo le istruzioni fornite ai candidati (**DOC. 4**).

All'esito della correzione, al Dott. Berti è stato attribuito il punteggio di 72/100, come da prova scritta resa nota in data 12 dicembre 2025 tramite accesso a piattaforma dedicata (**DOC. 6**) e come successivamente anche comunicato con convocazione alla prova orale (**DOC. 10**), risultato superiore alla soglia di ammissione (70 punti).

Tuttavia, il ricorrente ha immediatamente riscontrato l'erronea valutazione di una delle sue risposte, segnatamente quella fornita al quesito n. 44 del questionario sottoposto che appresso si riporta:

DOMANDA 44

Secondo il D.M. 742 del 2017, l'Invalsi contribuisce alla certificazione degli apprendimenti:

- * a descrivendo le competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato.
- b valutando le attività extracurricolari e il loro impatto sulla preparazione degli studenti.
- c descrivendo la preparazione oggettiva dell'allievo in italiano e in matematica. X
- d assegnando giudizi personalizzati, volti al miglioramento della preparazione degli studenti.

Punteggio: 0,00

Ove con il simbolo “*” è indicata la risposta considerata corretta dal Ministero.

Sostanzialmente quindi, l'Amministrazione ha considerato come corretta la risposta (a), mentre il Dott. Berti ha selezionato la risposta (c), ritenendola, a ragione, l'unica pienamente conforme al dettato normativo. La mancata attribuzione dei 2 punti previsti per la risposta esatta ha determinato l'illegittima decurtazione del suo punteggio finale.

Con Posta Elettronica Certificata del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha segnalato all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna la formulazione “imprecisa ed ambigua” del suddetto quesito, allegando le proprie motivazioni (**DOC. 7**). Tale segnalazione non ha tuttavia sortito alcun riscontro.

Successivamente, con avvisi del 12 e 26 gennaio 2026 (**DOC. 8** e **DOC. 9**), l'USR per le Marche, responsabile della procedura aggregata, ha comunicato l'avvenuta estrazione della lettera per l'inizio delle prove orali e il relativo calendario.

Infine, il ricorrente, con comunicazione del punteggio conseguito nella prova scritta (**DOC. 10**), ha ricevuto formale convocazione per l'estrazione della traccia (18 febbraio 2026) e per lo svolgimento della prova orale (19 febbraio 2026).

Il Dott. Berti ha, quindi, interesse a ottenere la rettifica del punteggio della prova scritta da 72/100 a 74/100.

Avverso i provvedimenti in epigrafe, il Dott. Berti insorge, pertanto, con il presente ricorso, affidato ai motivi di diritto che seguono.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL T.A.R. LAZIO

In via del tutto preliminare, si sostiene la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, a decidere la presente controversia. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo.

Nel caso di specie, oggetto di impugnazione sono, tra gli altri, il D.M. n. 205/2023 e il D.D. n. 2939/2025 (Bando di concorso), atti a carattere generale e con efficacia ultra-locale. In particolare, il vizio denunciato – l'erroneità di un quesito della prova scritta – discende direttamente dalle modalità di gestione della procedura concorsuale definite a livello centrale. L'art. 9, comma 1, del D.M. n. 205/2023, richiamato dal Bando, stabilisce espressamente che "La redazione dei quesiti della prova scritta di cui all'articolo 6, anche a titolo oneroso, è assegnata a livello nazionale a una o più università o consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA". La successiva validazione dei quesiti è, altresì, demandata a una Commissione Nazionale (art. 9, comma 4).

Ne consegue che l'atto che ha generato la lesione (la formulazione e la validazione di un quesito errato) non è un atto localizzabile presso l'Ufficio Scolastico Regionale ove si è svolta la prova, bensì un atto emanato nell'ambito di una procedura centralizzata e con efficacia sull'intero territorio nazionale. La giurisprudenza ha costantemente

affermato che, in caso di impugnazione di atti di un concorso pubblico nazionale, la cui *causa petendi* si fondi sulla contestazione di vizi di atti generali o di fasi gestite a livello centrale, la competenza si radica presso il T.A.R. Lazio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 2013, n. 4).

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: SULLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE AD AGIRE

Si ritiene altresì necessario comprovare la sussistenza di un interesse ad agire attuale, diretto e concreto in capo al ricorrente, a fronte di una possibile eccezione di carenza d'interesse da parte dell'Avvocatura dello Stato, fondata sulla circostanza che la procedura concorsuale non si è ancora conclusa.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la valutazione di una prova concorsuale, anche se non determina l'esclusione del candidato ma si limita ad attribuire un punteggio, costituisce un atto immediatamente lesivo e, come tale, immediatamente impugnabile. L'interesse del candidato non è, infatti, solo quello di superare le singole prove, ma anche quello di ottenere il punteggio massimo possibile, in quanto la sua posizione nella graduatoria finale dipende dalla somma aritmetica di tutti i punteggi conseguiti.

Secondo un principio pacifico, "sussiste l'interesse all'immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali di un concorso pubblico che, pur non concludendo il procedimento, producono un arresto procedimentale o un effetto lesivo immediato e definitivo nella sfera giuridica del candidato" (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 4133/2009). La valutazione della prova scritta, cristallizzando un punteggio inferiore a quello spettante, produce proprio un simile effetto lesivo, certo e non meramente potenziale, poiché andrà a incidere in modo matematicamente deteriore sulla collocazione finale in graduatoria.

L'illegittima attribuzione di 72 punti anziché 74 costituisce una lesione attuale che menoma la posizione competitiva rispetto agli altri candidati dell'odierno ricorrente. Attendere la conclusione del concorso per far valere tale vizio si tradurrebbe in una ingiustificata posticipazione della tutela, in violazione dei principi di effettività e di economia processuale.

NEL MERITO

MOTIVO UNICO D'IMPUGNAZIONE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 9 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62 E DELL'ART. 4 DEL D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MANIFESTO NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

Il giudizio espresso dall'Amministrazione sulla risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 44 è palesemente illegittimo, in quanto fondato su un presupposto erroneo e su una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento.

La questione verte sul ruolo che l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) svolge nell'ambito della certificazione delle competenze rilasciata agli studenti al termine del primo ciclo di istruzione.

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione – **opzione (a): “*descrivendo le competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato*”** – è normativamente e concettualmente errata, mentre la risposta fornita dal Dott. Berti – **opzione (c): “*descrivendo la preparazione oggettiva dell'allievo in italiano e in matematica*”** – è quella che descrive in modo più fedele e letterale la funzione attribuita all'Istituto dalla legge.

7

INFATTI, il quadro normativo di riferimento è a tal proposito chiaro e inequivocabile.

Il D.M. 742/2017 attua le disposizioni del D.Lgs. 62/2017 per poter quindi comprendere la *ratio* e la portata dei quesiti proposti è bene innanzitutto brevemente ricostruire lo spirito del quadro normativo di riferimento.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha ridefinito la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo e secondo ciclo di istruzione, attribuendo all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) un ruolo specifico e ben delineato.

1. Le Prove Nazionali nel Primo Ciclo di Istruzione

L'articolo 7 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce che l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali tramite prove standardizzate e computerizzate per accertare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Queste prove hanno una duplice finalità:

- Supportare il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche
- Fornire strumenti per il miglioramento dell'azione didattica

Un aspetto fondamentale, che collega le prove INVALSI all'Esame di Stato, è sancito dal comma 4 del medesimo articolo 7, il quale dispone che la partecipazione a tali prove *"rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione"*. Questa disposizione è confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ribadito come la partecipazione alle rilevazioni INVALSI costituisca un "requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione" (Tar Lazio - Roma n. 6628 del 2022). Lo stesso obbligo è previsto per i candidati privatisti che intendono sostenere l'Esame di Stato.

2. La Certificazione delle Competenze

L'articolo 9 del D.Lgs. 62/2017 disciplina la certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione. Questa certificazione descrive lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza acquisite dagli alunni. Il comma 3, lettera f), dello stesso articolo, definisce in modo esplicito il contributo dell'INVALSI al modello nazionale di certificazione. Stabilisce che tale modello deve prevedere:

"indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese."

Questa disposizione chiarisce che il ruolo dell'INVALSI non è quello di definire le competenze per l'esame, ma di fornire una descrizione oggettiva dei livelli di apprendimento raggiunti dallo studente nelle specifiche prove nazionali.

Le relazioni della Corte dei Conti sull'attività dell'INVALSI confermano costantemente questa funzione. Le delibere specificano che tra i compiti affidati all'Istituto dal D.Lgs. 62/2017 vi è la: "- certificazione per ciascuno studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di un livello descrittivo delle competenze acquisite in italiano, matematica e inglese." *Ex multis* (doc. 12 - *Delibera n. 96/2019*) (doc. 13 - *Delibera n. 83/2024*)

La norma, quindi, affida all'INVALSI un compito puramente descrittivo: attestare, sulla base di rilevazioni standardizzate, il livello di apprendimento raggiunto dal singolo allievo in specifiche discipline (italiano, matematica e inglese). Ciò corrisponde perfettamente al contenuto dell'opzione (c) scelta dal ricorrente, che parla di descrizione della "preparazione oggettiva" dell'allievo.

Così infatti il D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742 (doc. 11) di attuazione del citato D.Lgs. 62/2017 che stabilisce:

...

Articolo 4 (*Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione*)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.
4. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI è comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma I è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo delineato, è quindi possibile valutare le due opzioni in discussione rispetto al quesito: di cui alla domanda n. 44 :

Secondo il D.M. 742 del 2017, l'Invalsi contribuisce alla certificazione degli apprendimenti:

* a descrivendo le competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato.

b valutando le attività extracurricolari e il loro impatto sulla preparazione degli studenti.
c descrivendo la preparazione oggettiva dell'allievo in italiano e in matematica. X
d assegnando giudizi personalizzati, volti al miglioramento della preparazione degli studenti.

Punteggio: 0,00

Ove con il simbolo “*” è indicata la risposta considerata corretta dal Ministero.

In base all'inquadramento normativo fatto

Opzione (c): "descrivendo la preparazione oggettiva dell'allievo in italiano e in matematica"

Questa opzione appare essere la descrizione più fedele e letterale del compito affidato all'INVALSI dalla normativa vigente.

- **Aderenza Letterale:** L'articolo 9, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 62/2017 parla esplicitamente di una "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale". Questo corrisponde perfettamente alla descrizione di una "preparazione oggettiva" basata su prove standardizzate ripresa dall'art. 4 comma 2 e 3 del DM 742/2017.
- **Conferma Istituzionale:** Le relazioni della Corte dei Conti ribadiscono che la funzione dell'INVALSI è quella di certificare un "livello descrittivo delle competenze acquisite in italiano, matematica e inglese" (*delibere allegare nn.i 11 e 12*).
- **Specificità del Contenuto:** L'opzione descrive il contenuto della sezione INVALSI all'interno della certificazione, che è appunto una fotografia dei risultati ottenuti nelle prove di italiano, matematica e inglese.

Pertanto, questa opzione riflette con elevata precisione la funzione specifica e descrittiva del contributo INVALSI, come richiesto dal D.M. 742/2017, che attua le disposizioni del D.Lgs. 62/2017.

Opzione (a): "descrivendo le competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato"

Questa opzione, sebbene possa sembrare plausibile, in un'ottica più ampia presenta notevoli imprecisioni concettuali e normative.

- **Mancanza di Corrispondenza Funzionale:** La sezione INVALSI non descrive le "competenze necessarie" per superare l'esame. L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è una valutazione complessa, gestita da una commissione d'esame interna all'istituto scolastico, che si basa su diverse prove (scritte e un colloquio) e sul percorso complessivo dell'alunno (*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma num. 355 del 2025 - Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 566 del 2024*). Le prove INVALSI, pur essendo un requisito di ammissione, sono uno strumento di rilevazione esterna e standardizzata i cui esiti non entrano nella determinazione del voto finale dell'esame.
- **Confusione tra Contesto e Contenuto:** L'opzione confonde il contesto in cui si inserisce la certificazione (la conclusione del ciclo di studi, sancita dal superamento dell'esame) con il contenuto specifico del contributo INVALSI. Il fatto che la certificazione, comprensiva della parte INVALSI, sia rilasciata a chi supera l'esame non significa che la parte INVALSI descriva i requisiti dell'esame stesso.
- **Interpretazione Estensiva e Impropria:** Sostenere che la sezione INVALSI descriva le competenze per l'esame è un'interpretazione che va oltre il dato letterale della norma. Un principio ermeneutico consolidato, applicabile anche agli atti amministrativi, suggerisce che quando l'interpretazione letterale è chiara e univoca, non si dovrebbe ricorrere a criteri sussidiari che potrebbero alterare la volontà espressa dal legislatore o dall'amministrazione (*Consiglio di Stato num. 4918 del 2023*). L'articolo 9 del D.Lgs. 62/2017 è infatti inequivocabile nel definire il contributo INVALSI come una descrizione dei livelli raggiunti nelle prove nazionali.

In conclusione sul punto:

- **L'opzione (c) appare certamente più aderente al quadro ed al testo normativo richiamato in quanto descrive accuratamente la funzione e quindi lo scopo della sezione INVALSI:** fornisce una misurazione oggettiva dei livelli di apprendimento in specifiche discipline, come esplicitamente previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 62/2017 per come attuato dal D.M. 742/2017 richiamato dal quesito.
- **L'opzione (a) descrive (peraltro in modo impreciso) il contesto** in cui si colloca la certificazione. Il contributo INVALSI non definisce né descrive le competenze richieste per il superamento dell'Esame di Stato: si limita invece a certificare un risultato che, insieme ad altri elementi, compone il profilo finale dello studente che ha completato con successo il primo ciclo di istruzione.

In altre parole, **L'opzione (a) confonde impropriamente il “contenuto” della certificazione INVALSI (la descrizione dei livelli raggiunti) con il “contesto” in cui essa si inserisce (la conclusione del ciclo di studi, sancita dal superamento dell'esame).**

In materia di procedure concorsuali, la giurisprudenza è costante nell'affermare che i quesiti a risposta multipla devono essere formulati in modo chiaro, univoco e non ambiguo, al fine di garantire la “par condicio” tra i candidati e l'oggettività della valutazione. Un quesito che ammette più risposte plausibili, o la cui risposta esatta è frutto di un'interpretazione errata della norma, è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente attribuzione del relativo punteggio al candidato che abbia fornito una risposta difendibile sul piano logico e giuridico.

Nel caso di specie, la risposta (c) fornita dal Dott. Berti non è solo plausibile, ma è indiscutibilmente più corretta e aderente al dato letterale e sistematico della normativa rispetto a quella pretesa dall'Amministrazione. La scelta dell'opzione (a) come unica risposta esatta costituisce, pertanto, un macroscopico errore di fatto e di diritto, che denota un'istruttoria carente e una palese illogicità, viziando irrimediabilmente la valutazione della prova del ricorrente.

Ne consegue il diritto del Dott. Berti alla rettifica del punteggio, con l'attribuzione dei 2 punti spettanti per la risposta al quesito n. 44 e la rideterminazione del risultato finale della prova scritta in 74/100.

ISTANZA CAUTELARE

Il presente ricorso è assistito dai necessari presupposti per l'accoglimento dell'istanza di tutela cautelare.

Il fumus boni iuris si desume ampiamente dalle argomentazioni sopra esposte, che dimostrano la palese fondatezza della censura e l'illegittimità della valutazione operata dalla Commissione. La chiarezza del dato normativo rende l'errore dell'Amministrazione manifesto e difficilmente contestabile.

Il periculum in mora è grave, attuale e irreparabile. La procedura concorsuale è in fase avanzata e la prova orale del ricorrente è fissata per il 19 febbraio 2026. Il pregiudizio per il ricorrente non è meramente potenziale o futuro, ma attuale, poiché il punteggio illegittimamente decurtato (72 anziché 74) costituisce un dato ormai consolidato che lo danneggia *"hic et nunc"* nella competizione per la graduatoria finale. In un concorso caratterizzato da un elevato numero di partecipanti, anche una differenza minima di punteggio può determinare la mancata immissione in ruolo o uno slittamento di anni nella stessa, con un danno evidente e non ristorabile per equivalente alla sua sfera professionale e patrimoniale. Attendere la definizione del giudizio nel merito significherebbe consolidare una graduatoria viziata ab origine, rendendo estremamente più complessa e tardiva la tutela del suo diritto.

Nel caso di specie, inoltre, il periculum in mora assume una connotazione di eccezionale gravità e attualità, in quanto la procedura concorsuale in oggetto è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, e come confermato da costante giurisprudenza amministrativa, le procedure finanziate tramite PNRR sono soggette a tempistiche e scadenze inderogabili, il cui mancato rispetto determina la revoca del finanziamento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha chiarito che (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 8383 del 2023): *"[...] una volta che tali progetti sono*

stati inclusi nel PNRR, essi devono sottostare alle regole dei finanziamenti europei e, in particolare, alle conseguenze in tema di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli Stati membri, [...] conseguendone che il mancato rispetto della tempistica nella conclusione dei progetti può pregiudicare il conseguimento in maniera soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi del PNRR con le importanti conseguenze che ne derivano per l'interesse pubblico."

L'illegittimità degli atti impugnati, qualora non prontamente sospesa, consentirebbe all'Amministrazione di proseguire la procedura concorsuale sulla base di criteri viziati, portando all'approvazione di una graduatoria illegittima e alla stipula di contratti con soggetti non aventi titolo. Il tempo necessario per giungere a una sentenza di merito, se non accompagnato da una misura cautelare, determinerebbe con ogni probabilità il superamento dei termini finali imposti dal PNRR per le assunzioni.

La conseguenza di tale scenario non sarebbe un mero ritardo nell'assunzione del ricorrente, ma la definitiva perdita della possibilità di ottenere il bene della vita cui aspira. La revoca del finanziamento PNRR, infatti, comporterebbe la soppressione delle posizioni messe a concorso, rendendo di fatto ineseguibile una futura sentenza di accoglimento e vanificando la tutela giurisdizionale. Il pregiudizio, pertanto, non è solo grave, ma irrimediabilmente irreparabile.

Tale urgenza è stata positivizzata dal legislatore stesso. L'art. 48, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, impone a codesto On.le Tribunale di tenere specificamente conto, in sede cautelare, *"della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR"*. Un intervento cautelare che sospenda la procedura viziata e ne imponga la correzione è, dunque, l'unica misura coerente con la necessità di assicurare la tempestiva e legittima conclusione del concorso, in linea con gli obiettivi del Piano.

L'inerzia o il rigetto della presente istanza cautelare, al contrario, esporrebbe il ricorrente a un danno certo e irreversibile e, al contempo, metterebbe a repentaglio il superiore interesse pubblico al corretto e puntuale impiego delle risorse europee, con conseguente danno per l'intera collettività.

Si chiede, pertanto, in via cautelare, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare, in via provvisoria e nelle more della decisione di merito, il punteggio della prova scritta del ricorrente in 74/100, ai fini della sua corretta collocazione nella futura graduatoria finale.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, il Dott. Marco Berti, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, voglia:

- **In via cautelare:** accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare in via provvisoria il punteggio della prova scritta del ricorrente in 74/100 ai fini della prosecuzione della procedura e della formazione della graduatoria di merito, o adottare ogni altra misura cautelare idonea a salvaguardare la posizione del ricorrente;

- **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, accertando e dichiarando il suo diritto alla correzione della prova scritta con l'attribuzione del punteggio complessivo di 74/100, e ordinando all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti consequenziali, inclusa la rettifica della graduatoria finale di merito.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con distrazione delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti al processo di valutazione per cui è ricorso, con riserva espressa di motivi aggiunti.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Ci troviamo in una fase concorsuale in cui non vi è stata ancora l'approvazione e pubblicazione di una graduatoria di merito e gli stessi candidati ammessi alle prove

conclusive del concorso potrebbero ipoteticamente non superare. Anche per tale ragione, quindi, in base a giurisprudenza assolutamente consolidata, non possono sussistere controinteressati in senso tecnico (ex plurimis, sentenza Consiglio di Stato, Sez.VII, n. 53/2023; ordinanza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1295/2023; ordinanza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4551/2021). E' solo per estrema cautela difensiva, quindi che, ove l'illustre TAR adito dovesse ritenere necessaria qualsiasi integrazione di contraddittorio in relazione all'odierno contenzioso, si chiede fin da adesso che ciò venga disposto nelle forme dei pubblici proclami ex art.41 comma 3 Cod. Proc. Ammin **mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità ("Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità");

Mezzi di prova: Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico, i documenti elencati in narrativa:

16

1. Bando di concorso DD n. 2939 del 9.10.2025 (DOC. 1);
2. Allegati al Bando di concorso (DOC. 2);
3. D.M. n. 205/2023 (DOC. 3);
4. Istruzioni per i candidati (DOC. 4);
5. Avviso calendario prova scritta (DOC. 5);
6. Elaborato della prova scritta del ricorrente (DOC. 6);
7. PEC del 19.12.2025 di segnalazione quesito ambiguo (DOC. 7);
8. Avviso estrazione lettera prove orali (DOC. 8);
9. Comunicazione lettera estratta e calendario prove orali (DOC. 9);
10. Convocazione prova orale e comunicazione punteggio (DOC. 10);
11. D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742 (doc. 11)
12. CdC Delibera n. 96/2019
13. CdC Delibera n. 83/2024

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

Valore della controversia: Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta il contributo di euro 325,00 in quanto materia di pubblico impiego.

Modena, li 30.01.2026

Avv. Alessandro Ancarani